

n. 40 – 9 dicembre 2020

## **COME DEVONO ESSERE VALUTATI I TITOLI DI STUDIO FONDANTI I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE A UN CONCORSO PER DIRIGENTE?**

L'ente ha bandito un concorso per il reclutamento di un Dirigente a tempo indeterminato, prevedendo tra i requisiti quello di avere un determinato numero di anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Dal controllo delle domande emerge che talune Amministrazioni hanno richiesto per l'accesso un titolo accademico di primo livello, altre di secondo. Come ci si deve comportare in tale caso? È necessario verificare caso per caso il possesso legittimo del requisito facendo riferimento al comparto di provenienza? Nel qual caso, risulta corretto ammettere i soggetti, purché muniti di Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento come richiesto dal bando, che si trovano in una posizione funzionale per la quale ad oggi è possibile accedere solo con il titolo accademico di II° livello, ma per la quale, al momento dell'assunzione, era previsto un titolo inferiore?

La figura del Dirigente è strategica nella PA. Quindi, risulta legittimo che per ricoprire tali posizioni siano richiesti particolari requisiti di professionalità tecnica e di esperienza. Si può notare che *“Nel corso degli ultimi anni il tema della riforma della dirigenza pubblica è stato al centro del dibattito parlamentare. Sono, in tale ambito, intervenute diverse disposizioni normative volte a modificare, in particolare, la disciplina dell'accesso alla dirigenza, i limiti del trattamento economico, le condizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle amministrazioni pubbliche statali, il sistema delle scuole di formazione pubblica della dirigenza. Inoltre, in attuazione della normativa anticorruzione è stata oggetto di riordino la disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità e di trasparenza nell'azione amministrativa, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali. Nel corso dell'attuale legislatura è stato presentato dal Governo un disegno di legge che contiene la delega per il riordino della dirigenza con particolare riguardo alla disciplina del reclutamento, degli incarichi e della responsabilità”* <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104811.pdf>

*I requisiti le modalità per accedere alla dirigenza sono disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (articoli 28 e 28-bis, e successive modificazioni) e dai regolamenti di cui al D.P.R. n. 272 del 2004 e al D.P.R. n. 70 del 2013. Il sistema di reclutamento dei dirigenti è stato rinnovato con l'entrata in vigore del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, in attuazione all'articolo 11, co. 1, del D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012), che ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di riformare il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici. Per effetto di ripetute proroghe, è sospesa la disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ed introdotte ad opera del D.Lgs. 150 del 2009 (art. 47), in base alla quale l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni. Da ultimo, l'efficacia di tale disciplina è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge 162 del 2019 (art. 1, co. 6).*

Tanto premesso, l'art 7 del DPR 70/2013 prevede che *“Al concorso per titoli ed esami di cui all' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i*

*dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.”*

I requisiti richiesti sono dunque 3:

- essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni
- essere muniti di laurea
- aver compiuto cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione almeno tre anni di servizio, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea

Nel caso in esame, andrà verificato in particolare, oltre all'appartenenza alla PA, il possesso del titolo di studio richiesto, in questo caso laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento, e l'attività di servizio. Quanto all'attività di servizio ciò che va valutato sono la durata e la posizione – il profilo - del servizio svolto, indipendentemente dal titolo di studio che era stato richiesto dalla procedura concorsuale che aveva consentito l'incardinamento *de quo*, e che come tale era già stato valutato legittimo. Per essere chiari: il dipendente potrebbe essere stato assunto in una amministrazione pubblica ricoprendo una posizione da funzionario, dove il titolo richiesto era la laurea triennale, per poi avere conseguito successivamente la laurea specialistica, possedendo quindi tutti i requisiti richiesti. La risposta al quesito è dunque positiva: la disamina sulla posizione, vale a dire la verifica del fatto che la posizione ricoperta richiedeva il possesso del diploma di laurea, va contestualizzata al comparto e cristallizzata alla posizione soggettiva del candidato.

Da ultimo, un breve accenno alle posizioni dirigenziali a tempo determinato: è bene aver sempre presente che la determinatezza temporale non fa venir meno il rispetto dei requisiti di sostanza. Ciò a dire: chi ricopre l'incarico deve avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Ciò è quello che la legge richiede e che non può in alcun modo essere derogata da Regolamenti interni.